

Campi elettromagnetici: informazioni utili

Si segnala che la [sezione podcast del PAF \(Portale Agenti Fisici\)](#) è stata arricchita con materiali scritti e audio relativi al tema della valutazione dei rischi da presenza di campi elettromagnetici.

Tra il materiale delle 4 lezioni, ci sono alcuni casi studio di applicazione trasversale.

I tecnici della sicurezza sono invitati a consultare e utilizzare il materiale

(SN/am)

Dichiarazione Imu: i termini per la presentazione

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha dato il via libera al ravvedimento della **dichiarazione IMU** anche oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento.

Dunque, per i tributi locali, viene legittimato un **trattamento differenziato** rispetto a quanto previsto in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (espressamente richiamato dal art. 8, comma 6, con riguardo alla dichiarazione IVA), le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l'applicazione della sanzione minima di **250 euro**.

In applicazione del ravvedimento operoso, ex art.13 D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta a 1/10. Cosicché con un versamento di 25 euro è possibile sanare la mancata presentazione della dichiarazione. Dunque siamo nella casistica della **dichiarazione tardiva**.

Decorsi 90 giorni dal termine di presentazione ordinario, la dichiarazione (redditi, IVA e IRAP) è considerata **omessa**. La dichiarazione omessa non è però ravvedibile.

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha fatto chiarezza sulle tempistiche per sanare la mancata presentazione della **dichiarazione dei tributi locali**, compresa la dichiarazione IMU. A tal proposito, l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019).

Si ricorda che nel 2023 c'è stata una doppia scadenza per la dichiarazione IMU: entro il **30 giugno** scorso doveva essere presentata sia la dichiarazione per l'anno 2022 che quella relativa al 2021 i cui termini erano stati spostati in avanti dal decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022).

Secondo il DEF, nell'ambito dei tributi locali non esiste

alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la **regolarizzazione dell'omissione dichiarativa** potrà avvenire secondo le regole previste per la **generalità delle violazioni** dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Da qui, se la regolarizzazione avviene **entro 90 giorni**, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. Si ricorda che anche rispetto ai tributi locali si applica il ravvedimento oltre l'anno (vedi art. 10-bis, D.L. n. 124/2019).

(MF/ms)

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate **elabora per ogni trimestre** solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per **l'assoggettamento a bollo**, ma **non contengono la relativa indicazione**, l'Agenzia le **evidenzia al soggetto che le ha emesse**: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" di **due elenchi** contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **l'elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- **l'elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini **dell'individuazione del trimestre di riferimento**, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la **data di consegna**, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la **data di messa a disposizione** (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda **l'individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni**, vengono considerate le fatture:

- **consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione**

destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva) consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)

· **non consegnate**, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

L'**elenco A** contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore **ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo**.

Tale indicazione viene rilevata dalla **valorizzazione a "SI" del campo "Bollo virtuale"** (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all'interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

Il contenuto del campo "Importo bollo" (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato **un importo dovuto di 2 euro**.

Per quanto riguarda le **autofatture** (tipo documento "TD20") contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (**articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997** e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati **nel solo elenco A del**

cessionario/committente.

L'elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" e non può essere modificato.

L'intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" o della delega al servizio di "Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva".

L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il **cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo**, ma per le quali **viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento**.

Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti **condizioni**:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
 - Ø N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
 - Ø N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
 - Ø N4 (operazioni esenti Iva)
- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate, l'operazione deve riportare (riga della fattura) – nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" – uno dei seguenti valori:

Ø "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni

Ø "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore

Ø "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Sono **escluse** le fatture elettroniche aventi tipo documento:

- TD16 – integrazione fattura *reverse charge* interno
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex **articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**
- TD20 – autofattura per regolarizzazione (**articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993**).

Vengono **escluse**, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:

- RF05 – vendita sali e tabacchi (**articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972**)
- RF06 – commercio di fiammiferi (**articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972**)
- RF07 – editoria (**articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972**)
- RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (**articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972**)
- RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (**articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972**)
- RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (**articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972**)
- RF11 – agenzie viaggi e turismo (**articolo 74-ter D.P.R. 633/1972**).

Per quanto riguarda le **autofatture** (tipo documento "TD20") contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (**articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997** e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati **nel solo elenco B del cessionario/committente.**

Anche l'elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale.

(MF/ms)

Emissione fattura elettronica per i soggetti in franchigia: termini

L'Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza svoltasi il 1° febbraio, ha fornito chiarimenti in ordine all'obbligo di emissione delle fatture in **formato elettronico** da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all'adempimento dal **1° gennaio 2024.**

In particolare, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il **31 dicembre 2023**, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell'anno successivo.

Dall'inizio di quest'anno, sono tenuti all'emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

- hanno aderito al “**regime di vantaggio**” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
- adottano il regime **forfetario** (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
- hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a **25.000 euro**.

Alla data del 1° gennaio 2024 erano già tenuti all’adempimento (dal 1° luglio 2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori **fuoriusciti** dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a **100.000 euro** (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2023 n. 32).

Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (art. 10-*bis* del DL 119/2018 e art. 9-*bis* del DL 135/2018).

Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre rammentare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.

La norma dispone, in particolare, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa **entro dodici giorni** dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è **effettuata** la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-*bis*) del DPR 633/72).

Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica

veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione”.

Risulta, conseguentemente, che la data di **effettuazione** e quella di **emissione/trasmissione** al Sistema di Interscambio posseggono **valenza autonoma**.

Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:

- era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato **cartaceo** o elettronico extra SdI **entro il 31 dicembre 2023**;
- a partire dal **1° gennaio 2024** è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in **formato XML** via SdI.

Pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa a un'operazione effettuata il 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024.

Un ulteriore chiarimento dell'Agenzia delle Entrate ha riguardato la nuova funzionalità attribuita al **codice TD28**. Tale codice, che già veniva impiegato per comunicare, **ai fini dell'esterometro**, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell'imposta, può essere impiegato dal 1° febbraio (*cfr.* specifiche tecniche versione 1.8), per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso

fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA italiana.

L'Amministrazione finanziaria chiarisce che l'invio del file con codice TD28 permette di adempiere esclusivamente all'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Continua pertanto ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l'art. 6 comma 9-*bis.1* del DLgs. 471/97, secondo cui "fermo restando il diritto del cessionario o committente alla **detrazione**", quest'ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (sempre che l'errore non sia stato commesso con intento fraudolento).

(MF/ms)

Divieto di compensazione per i ruoli sopra i 100 mila euro senza pagamenti parziali

Per effetto dell'art. 37 comma 49-*quinquies* del DL 4 luglio 2006 n. 223 (introdotto dalla L. 213/2023), "per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per **imposte erariali e relativi accessori** o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad **euro centomila**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni

contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.

Il divieto opera dal 1° luglio 2024.

Ove siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 100.000 euro e a differenza di quanto può dirsi per il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010:

- la compensazione è vietata anche per l’eccedenza;
- è vietata anche la compensazione dei **crediti di natura agevolativa**, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

Considerato che, in base al dato normativo, il divieto “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”, si evidenzia come potrebbe ritenersi **non** ammesso un pagamento **parziale** dei ruoli in modo da scendere sotto la soglia dei 100.000 euro.

Su questo punto, a nostro avviso la norma potrebbe essere oggetto di una differente lettura, quantomeno ove i ruoli siano più di uno. Ipotizziamo che un contribuente abbia **due carichi di ruolo** per IVA dichiarata e non pagata ex art. 54-bis del DPR 633/72 e sia stato notificatario di due cartelle di pagamento del valore complessivo di 110.000 euro, una decaduta per decorrenza dei termini dell’art. 25 del DPR 602/73 (ruolo di valore pari a 90.000 euro), l’altra no (ruolo di valore pari a 20.000 euro).

Egli ben può pagare la cartella di 20.000 euro per intero, notando che non è possibile **contestarla in sede giudiziale**, e il divieto di compensazione non può operare essendo il debito sceso sotto il limite dei 100.000 euro, allo stesso modo di come non potrebbe operare qualora il giudice, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, faccia scendere la soglia sotto i 100.000 euro.

La locuzione “La previsione di cui al periodo precedente cessa

di applicarsi a seguito della **completa rimozione** delle violazioni contestate” può essere letta nel senso che occorre estinguere completamente il debito iscritto a ruolo, ma sempre a condizione che questo sia superiore a 100.000 euro.

A ogni modo “questa opzione interpretativa andrebbe attentamente valutata in quanto comporta in non pochi casi una reazione – quella della **preclusione alla compensazione** orizzontale – non molto proporzionata rispetto all’interesse tutelato”.

Un altro punto dolente riguarda il fatto che, se interpretata rigorosamente, la norma fa sì che il divieto di compensazione rimanga quand’anche il contribuente abbia ottenuto la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Una siffatta tesi potrebbe essere in linea con una **interpretazione letterale** della norma, ma si auspica un chiarimento ufficiale in senso opposto. Non è un caso che in dottrina si sia prospettato che, siccome pagata la prima rata in sostanza il debitore è considerato adempiente, alcun divieto di compensazione dovrebbe sussistere.

Dilazione dei ruoli irrilevante

Infine, bisogna valutare quale sanzione sia irrogabile al contribuente che violi il divieto in esame.

Se la delega di pagamento **viene scartata** dal sistema (che ha evidentemente “intercettato” i ruoli scaduti), ci potrà essere un omesso versamento delle imposte che il contribuente ha tentato di pagare mediante compensazione.

Se però l’indebita compensazione viene effettivamente commessa, a nostro avviso si tratta di indebita compensazione di credito non spettante sanzionata nella **misura del 30%** dall’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97.

Sebbene la circolare non parli espressamente di ciò, si

potrebbe sostenere che l'Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il credito sia esistente, possa solo irrogare la sanzione del 30% senza il contestuale recupero del credito.

Recupero che, ove come detto il credito sia esistente, sarebbe inutile e contrario **all'economia procedimentale**, visto che verrebbe nuovamente compensato in costanza dei requisiti di legge.

(MF/ms)

Emissione nota accredito: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

La possibilità di emettere una **nota di variazione** in diminuzione è concessa al solo **cedente** del bene o **prestatore** del servizio e **non** può essere esercitata dal **cessionario** o dal **committente**.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 29, pubblicata il 2 febbraio, ha confermato un principio discendente dalla stessa normativa (art. 26 comma 2 del DPR 633/72).

Nel caso sottoposto al vaglio dell'Amministrazione finanziaria, una società, Beta, distributrice di gas, emetteva nei confronti di un'altra società, Alfa (c.d. "venditore"), fatture comprensive del c.d. "bonus sociale gas", avente segno opposto rispetto a quello dei servizi di trasporto resi.

Nella circostanza, in virtù dell'importo di tale agevolazione, Alfa, pur essendo committente, risultava creditrice di Beta.

Posto che quest'ultima, in situazione di dissesto, non era in grado di far fronte ai propri impegni, Alfa si chiedeva se la procedura di emissione di una nota di variazione potesse essere utilizzata *mutatis mutandis* anche nel caso di specie.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che in base all'art. 26 comma 2 del DPR 633/72, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura "viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il **cedente** del bene o **prestatore** del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione".

La possibilità di rettificare autonomamente la fattura, anche nel caso in cui la stessa "risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)", risulta "**legislativamente preclusa**" al cessionario o al committente. Quest'ultimo, se soggetto passivo, ove dimostri di aver versato un'imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72.

(MF/ms)

Ccnl Aniem: materiali da costruzione

Si informano le aziende che è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo economico per il rinnovo del Contratto Nazionale Confapi Aniem materiali da costruzione scaduto il 30 giugno

2022.

In allegato il testo dell'accordo e la circolare esplicativa.

(FV/fv)

[8287_Rinnovo_parte_economica_CCNL_Materiali_25genn2024.pdf](#)

[Download](#)

[8289_Circolare.pdf](#)

[Download](#)

“Capolavoro per Lecco” visita guidata esclusiva per gli Associati

Informiamo che Confapi Lecco Sondrio organizza per **giovedì 22 febbraio 2024, ore 18**, una visita guidata dedicata e esclusiva per i nostri associati al **[“Capolavoro per Lecco – Il mistero del padre. Il segno di Michelangelo”](#)** presso Palazzo delle Paure a Lecco in piazza XX Settembre.

Numero massimo partecipanti: 30 persone.

[CLICCA QUI PER ISCRIVERTI](#)

“WHP Rete di aziende che promuovono salute”: talk

divulgativo

Con riferimento alla precedente [circolare Confapi n.15 del 11 gennaio 2024](#) si ricorda l'appuntamento con gli esperti di ATS Brianza per la promozione della salute in azienda, attraverso buone pratiche in tema di alimentazione e stili di vita.

Talk Rete WHP in modalità streaming: I VANTAGGI DI PROMUOVERE SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Mercoledì 21 febbraio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 16:30

Per iscriversi [cliccare qui](#)

Partecipando al talk potete scoprire come trasformare il vostro ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei lavoratori. Gli esperti di ATS Brianza – Promozione Salute – guideranno la discussione e risponderanno in diretta a tutte le domande e i dubbi. E' un'ottima opportunità per acquisire conoscenze pratiche e ispirazione per implementare politiche di salute aziendale efficaci nella vostra organizzazione.

Nel corso dell'evento vengono spiegate le procedure per iscriversi alla rete WHP (Workplace Health Promotion) e i vantaggi che ne derivano per l'azienda e per il personale.

Si segnala il sito ove è possibile consultare il [Manuale WHP](#).

(SN/am)

Sostenibilità: opportunità di corsi e risorse da Opnm fino

a luglio 2024

Si segnala che sono state revisionate le condizioni per accedere alle risorse del Bando Opnm già segnalato nella [Circolare Confapi n.592 del 23 novembre 2023](#), che proponeva la copertura economica dei costi per la formazione in tema di sostenibilità. L'obiettivo è quello di estendere la possibilità di partecipazione al maggior numero di aziende e rendere più diffusa la presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi.

Opnm ha deliberato le seguenti variazioni:

1. Contenuti dei corsi (Art 4.a)

I contenuti della formazione dovranno riguardare i principi della Sostenibilità aziendale ed in particolare tutte quelle tematiche che in azienda possono creare **cultura e sensibilità sull'ambiente e sull'economia circolare, sul risparmio energetico**, associate ai criteri ESG.

A titolo indicativo e non esaustivo, i **contenuti** della formazione sulla sostenibilità possono riguardare (Art.2):

- Approfondimenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi ecc..
- Le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas ecc)
- La Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO₂
- Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
- L'analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
- Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi:
 - Relazioni tra management e lavoratori
 - Diversity management & Inclusion

- Valutazione sociale dei fornitori.

2. **Durata dei corsi** (Art 4.b)

La durata minima del corso scende da 30 a **8 ore**, che possono essere raggiunte anche sommando più percorsi formativi di dimensione singola inferiore, che trattano i temi oggetto del Bando.

3. **Formazione online** (Art 4.d)

È consentita anche la formazione a distanza. Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione **e-learning** (LMS) in grado di monitorare e di certificare la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata.

4. **Spesa minima** (Art.6 Importo dei rimborsi)

La spesa minima ammissibile è stata ridotta da 400 a **300 euro** (al netto di IVA).

5. **Rendicontazione**

I corsi si devono svolgere nel periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024 e la domanda di accesso alle risorse deve arrivare entro il 31/07/2024. Il criterio di assegnazione è cronologico.

Confapi, servizio formazione, può offrire supporto sia nella ricerca di personale qualificato su questi temi che nella organizzazione dei corsi aziendali o interaziendali. Naturalmente, per beneficiare di questa opportunità, i corsi devono essere a pagamento. Confapi può anche aiutarvi nella rendicontazione, chi è interessato può scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it.

In allegato il testo del bando aggiornato.

(SN/am)

[8284_N.L._bb_-_2024_BANDO-OPNM_SOSTENIBILITA_agg_Dic2023.pdf](#)
[Download](#)